

REGOLAMENTO (CE) N. 1273/1999 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

visto in particolare l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione⁽⁵⁾, le dichiarazioni effettuate in virtù del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2455/97⁽⁷⁾, devono essere rinnovate mediante la presentazione di una dichiarazione di coltura completa nel corso delle campagne 1999/2000 e 2000/2001; che occorre anticipare detto rinnovo;

(2) considerando che, all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98, si fa riferimento ad un programma approvato in conformità dell'articolo 4; che è necessario precisare che si tratta dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 che prevede le condizioni di ammissibilità all'aiuto dopo il 31 ottobre 2001 per gli olivi supplementari piantati dopo il 1° maggio 1998;

(3) considerando che, ai fini della fissazione delle rese di olive e olio d'oliva di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84, detto regolamento prevede la data limite del 31 maggio per la comunicazione dei dati in questione per zona omogenea

di produzione; che è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2366/98;

(4) considerando che l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2366/98 dispone che; prima del 10 del mese successivo a quello di cui trattasi, venga inviato all'organismo competente e, se del caso, all'agenzia di controllo, l'estratto mensile della contabilità di magazzino dei frantoii; che è opportuno, per ragioni pratiche di organizzazione amministrativa interna di taluni Stati membri, adeguare di un giorno detta scadenza;

(5) considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 prevede la registrazione giornaliera, su base forfettaria, delle quantità di sansa ottenute; che è opportuno disporre ugualmente che tale registrazione sia effettuata per pesata;

(6) considerando che occorre modificare la formulazione inadeguata dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2366/98;

(7) considerando che il Consiglio ha modificato l'organizzazione comune di mercato del settore dell'olio d'oliva per un periodo transitorio che termina con la campagna 2000/2001; che la Commissione deve disporre di un massimo di statistiche oleicole affidabili per presentare al Consiglio, anteriormente al 2001, una proposta relativa all'organizzazione comune di mercato applicabile nel settore dei grassi a partire dal 1° novembre 2001; che a tale scopo è necessario disporre di dati sulle rese di olive e di olio d'oliva negli Stati membri produttori; che, per ottenere informazioni quanto più precise possibile e direttamente confrontabili per tutti gli Stati membri in questione, è opportuno istituire, a partire dalla campagna 1999/2000, un metodo di valutazione di queste rese che consenta di effettuare tali confronti; che è opportuno precisare le modalità di detto metodo, nonché le zone regionali alle quali esso va applicato per ottenere risultati quanto più rappresentativi possibile;

(1) GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

(3) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

(4) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

(5) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

(6) GU L 288 dell'1.11.1984, pag. 52.

(7) GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 26.